



**Renaldi Bilance s.r.l.**  
**Divisione verifiche periodiche**

**SETTORE: VERIFICHE PERIODICHE DI  
STRUMENTI PER PESARE**

**Riesaminato da**  
*Responsabile Tecnico*  
Firma

**Approvato da**  
*Legale Rappresentante*  
Firma

<b>Revisione</b>	<b>Del</b>	<b>Descrizione delle modifiche</b>
0	11/01/2018	Prima emissione del documento
1	08/06/2019	Rilievi Accredia
2	01/08/2019	Esame Documentale Supplementare Accredia
3	31/12/2019	Rilievi visita in campo del 23/10/2019
4	08/09/2020	Rilievi visita I sorveglianza 30/07/2020
5	31/08/2021	Rilievi visita II sorveglianza
6	31/10/2022	Rev. § 4.6
7	24/02/2023	Rev. § 1, 4.1, 5, 7
8	19/06/2023	Rev. § 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5, 6, 7, 8
9	21/02/2024	Rev. § 1, 2, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6
10	02/09/2024	Rev. § 2, 4.2, 4.3, 4.6
<b>11</b>	<b>30/06/2025</b>	<b>Rev. § 4.3</b>

**INDICE:**

<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI E RUOLI</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA</b> .....	<b>6</b>
4.1	PRESCRIZIONI GENERALI .....	6
4.2	RICHIESTE D'OFFERTA .....	6
4.3	OFFERTE.....	6
4.4	ORDINI.....	7
4.5	RIESAME DEGLI ORDINI .....	7
4.6	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI <i>VERIFICAZIONE PERIODICA</i> .....	8
<b>5</b>	<b>MODIFICHE AL REGOLAMENTO</b> .....	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>RISERVATEZZA</b> .....	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI</b> .....	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>DOVERI E DIRITTI</b> .....	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI</b> .....	<b>15</b>

## **PREMESSA**

Nel 1885 Matteo Renaldi aprì in Cuneo, in Contrada Mondovì, un laboratorio artigianale per la costruzione, la vendita e la riparazione di bilance a pendolo, a due piatti e di stadere per veicoli stradali; si spostò agli inizi dell'900 in Corso Nizza Dove la ditta rimase per oltre cento anni.

Per 5 generazioni la Ditta cresce seguendo l'evoluzione e l'innovazione degli strumenti per pesare. Per ampliare il servizio di assistenza, nel 2005 nasce a Peveragno, primo nella provincia di Cuneo, il Laboratorio Metrologico che si occupa esclusivamente delle Verificazioni Periodiche Metriche sotto il controllo della Camera di Commercio Ufficio Metrico di Cuneo.

Data la continua crescita nel 2019 la ditta amplia la struttura di Peveragno adiacente al Laboratorio Metrologico e si trasferisce in questo nuovo complesso.

Nel 12/2019 la ditta ha ottenuto da Accredia l'Accreditamento N. 0237ISP e, successivamente, l'abilitazione da Unioncamere come di Organismo di Ispezione per la verifica periodica di strumenti di misura in conformità al DM 93/2017.

## **1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La Renaldi Bilance s.r.l. (in seguito in breve "Renaldi Bilance"), svolge attività di Verificazioni Periodiche sulle seguenti tipologie di strumenti per pesare in qualità di organismo di ispezione di tipo C (Rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012):

- NAWI classe I max  $\leq 1$  kg e classe II e = 1 mg
- NAWI classe II con  $e \geq 1$  mg e III con  $e < 1$ g max  $\leq 36$ kg;
- NAWI classe III e IIII max  $\leq 80000$ kg;
- AWI selezionatrici ponderali classe di accuratezza XIII(x) XIII(x) X(x) con (x) 0,5 Y(a) e Y(b) max  $\leq 60$ kg
- AWI riempitrici gravimetriche classe di accuratezza X e fattore di designazione 0,5 max  $\leq 2000$ kg.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di esecuzione delle verificazioni periodiche sopra citate.

Il presente regolamento è parte integrante del contratto.

## **2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 – Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli

strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea, riportato nella G.U. dell'anno 158 N° 141 del 20/06/2017;

- **Scheda I** – Allegato schema di direttiva del Ministro dello sviluppo economico recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali.
- ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale";
- ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA";
- ILAC P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies.
- ILAC P10 Policy on Metrological Traceability of Measurement Results

Tali norme si intendono nel loro ultimo stato di revisione.

### **3 DEFINIZIONI E RUOLI**

**Funzione di misura legale:** la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

**Strumento di misura:** uno strumento di misura soggetto alla normativa nazionale ed europea utilizzato per una funzione di misura legali

**Verifica periodica:** il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico

**Titolare dello strumento:** la persona fisica o giuridica, titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

**Contrassegno:** l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verifica periodica;

**Sigilli:** i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verifica periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio previsto da D.M 93/2017;

**Libretto metrologico:** il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste da D.M. 93/2017;

**Organismo:** l'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

UNI CEI EN ISO/IEC 17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065;

**Ispezione:** Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

**Responsabile Tecnico:** persona che si assume la responsabilità di assicurare che le attività di ispezione siano effettuate in conformità alle procedure norme e regolamenti attuabili;

**Ispettore:** persona che su mandato dell'Organismo esegue le attività di ispezione;

**ACCREDIA:** ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato come Associazione senza scopo di lucro, dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e ISS. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accREDITAMENTO e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accREDITAMENTO. Tutti gli Enti di AccREDITAMENTO operano senza fini di lucro. ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), in conformità a standard internazionali, accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle attività sottoposte ad accREDITAMENTO. ACCREDIA opera a livello europeo in sede EA (European cooperation for Accreditation) e a livello internazionale in sede IAF (International Accreditation Forum). ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione, opera l'accREDITAMENTO di Organismi di Certificazione di sistemi di gestione aziendali, prodotti, personale e Organismi di Verifica e Ispezione, ed ha l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità dei prodotti, dei servizi, dei sistemi di gestione aziendale, dei processi e delle persone attraverso la verifica della competenza (accREDITAMENTO) dei relativi Organismi di valutazione di conformità. Visite Accredia in affiancamento: L'attività di controllo svolta da ACCREDIA non si limita alla concessione dell'accREDITAMENTO: l'Organismo di Certificazione, Verifica o Ispezione viene sottoposto periodicamente a visite di sorveglianza per verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di competenza ed esperienza che sono alla base dell'accREDITAMENTO stesso.

ACCREDIA effettua queste attività di controllo, sia conducendo verifiche ispettive presso la sede dell'Organismo di Certificazione, Verifica o Ispezione, sia accompagnando gli Ispettori dell'Organismo stesso nel corso di alcune verifiche ispettive presso le organizzazioni, per verificare in campo l'adeguatezza e la corretta applicazione delle procedure, nonché il comportamento degli stessi Ispettori.

In sostanza la presenza degli Ispettori ACCREDIA presso l'azienda ha lo scopo di verificare l'adeguatezza del comportamento dell'Organismo di certificazione/verifica/ispezione e di assicurare in merito all'uniformità del giudizio professionale espresso.

## **4 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA**

### **4.1 Prescrizioni generali**

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Decreto 21 aprile 2017 n. 93 e alle procedure e istruzioni dell'organismo di controllo.

### **4.2 Richieste d'offerta**

Le richieste d'offerta vengono effettuate direttamente a voce dal Titolare dello strumento oppure arrivano all'Organismo di Ispezione tramite telefono o sms o e-mail.

Le richieste d'offerta telefoniche e verbali sono documentate tramite appunto scritto su apposito registro. La richiesta di offerta può pervenire anche ad un intermediario, con contratto di collaborazione e abilitato dalla Renaldi Bilance s.r.l.

In fase di richiesta di offerta viene chiesto al titolare dello strumento di fornire una fotografia della targhetta metrologica dello strumento e la presenza libretto metrologico.

### **4.3 Offerte**

Le possibili modalità di offerta sono riportate di seguito.

#### Servizi a catalogo/listino

Sul modulo "Listino" MP7.1.2 sono definite chiaramente le verificazioni periodiche che l'Organismo è in grado di eseguire ed è indicato il prezzo di ciascuna verifica.

Sul modulo "Politica Tariffaria" MP7.1.7 sono definite le percentuali di sconto ordinario applicabili in base all'importo della commessa.

I moduli Listino e Politica Tariffaria sono mantenuti costantemente aggiornati in relazione allo sviluppo delle attività dell'Organismo di Ispezione.

Per i titolari degli strumenti il Listino e la Politica Tariffaria sono disponibili per consultazione presso la segreteria.

Per offerte relative a servizi definiti dal Listino verrà emesso il modulo "Offerta/Modulo d'ordine" MP7.1.3 con numerazione progressiva/anno.

Le "Offerte/Modulo d'ordine" MP7.1.3 sono inviate al titolare dello strumento via mail o app di messaggistica istantanea. Se il titolare dello strumento non dispone di questi mezzi il contenuto dell'offerta viene comunicato telefonicamente

#### Servizi a preventivo / Convenzioni

**Quando le condizioni di fornitura del servizio esulano da quelle previste dal listino verrà emesso un'offerta extra listino.** Nel caso di rapporti di collaborazione continuativa sarà possibile stipulare una convenzione.

Stipulando **un'offerta extra listino** o una convenzione potranno essere concordate agevolazioni in funzione, ad esempio, del numero degli strumenti oggetto di verifica e/o della durata della collaborazione.

Sul modulo "Offerta/Modulo d'ordine" viene indicato il costo per il rilascio di copia dell'eventuale libretto metrologico smarrito. Se il titolare dello strumento non comunica lo smarrimento del libretto al momento della richiesta di offerta, ma questo emerge solo in sede di esecuzione della verifica, il costo per il rilascio di copia del libretto verrà comunque fatturato al costo previsto dal listino MP7.1.2.

#### **4.4 Ordini**

Il Titolare dello strumento comunica l'accettazione del contratto attraverso la firma dell'"Offerta/Modulo d'ordine" e del Regolamento R1.

Solo per i servizi a listino sono accettate conferme telefoniche. I documenti sopraccitati saranno firmati in campo, prima dell'inizio della verifica periodica.

#### **4.5 Riesame degli ordini**

La presa in carico dell'ordine del Titolare dello strumento da parte dell'Organismo avviene a seguito del riesame dell'Ordine da parte del Responsabile Tecnico entro 5 giorni lavorativi dall'accettazione dell'offerta da parte del titolare dello strumento. RT verifica che venga riportato sul documento d'ordine l'esatto identificativo dell'attività di prova richiesta dal Titolare dello strumento, che il Titolare dello strumento non abbia modificato alcuna delle condizioni proposte, che l'OdI abbia le risorse per rispettare le date di consegna.

L'Organismo conferma la presa in carico della verifica al Titolare dello Strumento comunicandolo con le stesse modalità di ricezione dell'accettazione dell'offerta. In caso di esito negativo del riesame viene comunicata al titolare dello strumento l'impossibilità di eseguire la verifica.

#### Modifiche agli ordini

In tutti i casi esaminati, se si riscontrano informazioni mancanti o poco chiare per evadere l'ordine, è necessario completarle e chiarirle, eventualmente con il Titolare dello strumento.

Nel caso in cui vengano rilevate differenze tra l'offerta inviata al Titolare dello strumento e l'ordine da questi pervenuto (difformità che possono riguardare sia la tipologia di verifica richieste sia altri termini contrattuali), le difformità riscontrate, se accettate, vanno documentate così come altre soluzioni concordate con il Titolare dello strumento.

In caso contrario va inviata una nuova offerta oppure va richiesto al Titolare dello strumento l'invio di un ordine modificato.

Nel caso in cui un contratto sia modificato quando il lavoro relativo è stato già avviato, l'Organismo d'ispezione, valuta le richieste del Titolare dello strumento ed avvia di nuovo le procedure descritte nei paragrafi precedenti.

#### **4.6 Esecuzione delle attività di *verificazione periodica***

Se il riesame ha esito positivo la commessa viene inserita nel registro richieste.

La pianificazione delle attività avverrà in base: all'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche d'ordine; alle richieste del Titolare dello strumento; alla zona in cui verrà eseguita la verifica; al rispetto della tempistica di esecuzione della verifica, entro 45 giorni dalla data di riesame dell'ordine del Titolare dello strumento in ottemperanza a quanto prescritto dal comma 16 dell'articolo 4 del decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Il costo del servizio sarà addebitato al Titolare dello strumento a prescindere dall'esito della verifica periodica nella misura delle spese effettivamente sostenute dall'Organismo.

Nel caso il Titolare dello strumento disdica le attività di verifica già concordate per iscritto con lo stesso, l'Organismo d'ispezione, si riserva la facoltà di addebitare gli oneri derivanti dalla mancata attività.

Il Titolare dello strumento si impegna sin d'ora ad accettare l'eventuale presenza di valutatori ACCREDIA nelle fasi di verifica periodica in campo, dovendo l'Organismo d'ispezione garantire la conformità dell'accreditamento in occasione di sorveglianza. Il Titolare dello strumento autorizza altresì la Renaldi Bilance all'eventuale rilascio di informazioni di propria pertinenza, nei limiti e

secondo le disposizioni di legge, per eventuali controlli e/o verifiche cogenti o regolamentari a cui l'Organismo è tenuto ad uniformarsi.

L'Organismo d'ispezione, esegue l'ispezione prevista dal DM 21 aprile 2017, n. 93, "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".

In particolare, effettua i controlli metrologici legali atti ad accertare il rispetto dei requisiti degli strumenti per pesare a funzionamento automatico e non automatico.

Il metodo di verifica periodica è definito nelle istruzioni operative denominate IO7.1.1 "PROVE PER IL RILASCIO DEL RAPPORTO DI VERIFICA PERIODICA (strumenti per pesare a funzionamento non automatico)", IO7.1.2 "PROVE PER IL RILASCIO DEL RAPPORTO DI VERIFICA PERIODICA (strumenti per pesare a funzionamento automatico, selezionatrici ponderali)" e IO7.1.3 "PROVE PER IL RILASCIO DEL RAPPORTO DI VERIFICA PERIODICA (strumenti per pesare a funzionamento automatico riempitrici gravimetriche)".

I dati delle prove effettuate durante la verifica sono raccolti nel foglio "Rapporto di verifica periodica" adeguato alla tipologia di strumento.

Il Titolare dello strumento si impegna a fornire agli ispettori dell'Organismo d'ispezione autorizzati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi del processo:

- mettendo a disposizione gli strumenti oggetto della verifica per i tempi necessari allo svolgimento delle prove;
- consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività;
- mettendo a disposizione il personale necessario per lo svolgimento logistico e in sicurezza delle prove;
- mettendo a disposizione i carichi di zavorra se preventivamente concordato;
- mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della verifica.

L'esito della verifica periodica (positivo o negativo) viene riportato nel libretto metrologico come previsto dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 che deve essere compilato avendo cura di sbarrare e siglare tutti i campi relativi a tale verifica non compilate. Nel caso in cui il libretto non sia stato fornito dal costruttore o in precedenti verificazioni verrà rilasciato un nuovo "libretto metrologico" MP7.1.8 contrassegnandolo come originale; nel caso in cui invece il libretto sia stato smarrito dal titolare dello strumento l'ispettore, dietro dichiarazione scritta di smarrimento da parte del Titolare dello strumento, rilascia un nuovo "libretto metrologico" MP7.1.8 contrassegnandolo come non originale e, ove possibile, indicando i riferimenti del libretto smarrito.

In caso di esito positivo della verifica, come previsto dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n.93, l'Organismo appone il contrassegno di colore verde, in caso di esito negativo appone il contrassegno di colore rosso.

A seguito dell'attività di ispezione viene compilato il modulo MP7.1.5 "Verbale di verifica periodica", firmato dal Titolare dello strumento al quale ne viene rilasciata una copia.

L'apposizione del contrassegno è da considerarsi provvisoria; infatti, non essendoci stato ancora il riesame da parte del Responsabile Tecnico, l'ispezione non può essere considerata completa.

L'emissione del rapporto di verifica periodica e del certificato di verifica periodica avviene a seguito del riesame, che è svolto dal Responsabile Tecnico entro 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica verificando la correttezza dell'esito attribuito dall'Ispettore in base ai dati contenuti nel modulo. I Certificati di Verifica Periodica e, solo quando richiesti in forma scritta dal Titolare dello strumento, i Rapporti di Verifica Periodica (richiamati all'interno del certificato stesso) sono consegnati al Titolare dello strumento entro 5 giorni lavorativi dal riesame tramite mail, app di messaggistica istantanea o, in assenza di questi due mezzi, è possibile ritirare il certificato presso l'Odi con firma per ricevuta annotata sul verbale della commessa. In caso di richiesta di rilascio di copia del rapporto o certificato di verifica periodica a seguito smarrimento di originale (o precedente copia) questi verranno fatturati secondo quanto previsto dal listino MP7.1.2.

Nel caso in cui durante il riesame del Responsabile Tecnico o del suo sostituto si evinca una anomalia che possa cambiare l'esito del controllo dovrà essere immediatamente avvisato il titolare dello strumento; il RT (o il suo sostituto) dovrà aprire una "Gestione Non Conformità e Azioni Correttive" M0.14 all'interno della quale verranno analizzate le cause del problema e saranno identificati e comunicati al titolare dello strumento il trattamento e l'azione correttiva più opportuni alla risoluzione del problema stesso. Nel caso fosse necessario rieseguire la verifica periodica questa dovrà essere effettuata entro 8 giorni lavorativi dall'esecuzione della v.p.. Se si rendesse necessaria la ripetizione della verifica per cause imputabili all'organismo verrà rieseguita con oneri a carico dell'Organismo.

Quando ritenuto necessario, il Responsabile Tecnico può effettuare delle modifiche al Certificato di verifica periodica.

Viene successivamente emesso un documento che, ad eccezione del titolo, è del tutto analogo al Certificato di verifica periodica, intitolato "Revisione n. X del Certificato di verifica periodica n. Y" dove X sta per il numero progressivo della revisione e Y sta per il numero del

Certificato di verifica periodica che è stato modificato. Tale documento annulla e sostituisce il vecchio Certificato di verifica periodica.

Se la verifica periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti o detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno di colore rosso e non utilizzati. Gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati previa richiesta di una nuova verifica periodica purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno rosso.

L'Organismo d'ispezione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e riservatezza dettati dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per cui l'esito delle ispezioni non può essere condizionato da alcun fattore. Se viene fatta una qualsiasi pressione all'Organismo d'ispezione nel tentativo di condizionare o modificare l'esito dell'ispezione, l'Organismo interromperà l'ispezione e annullerà il contratto di fornitura del servizio.

L'esito della verifica viene comunicato ad UNIONCAMERE ed alla CCIAA di competenza (per il titolare dello strumento oggetto di verifica) entro 10 giorni lavorativi dalla verifica come ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93.

## **5 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Il Regolamento R1 è disponibile e costantemente aggiornato all'ultima revisione nella specifica sezione del sito web [www.renaldibilance.it](http://www.renaldibilance.it) e viene inviato al titolare dello strumento unitamente all'"Offerta/Modulo d'Ordine".

Prima di ogni verifica periodica il titolare dello strumento deve aver firmato una copia del Regolamento R1 aggiornato all'ultima revisione, a meno che non sia già disponibile copia firmata dal titolare dello strumento di R1 nella revisione corrente.

Le revisioni del Regolamento non comportano una nuova emissione delle offerte già sottoscritte che restano valide, prima di eseguire la verifica periodica verrà richiesto al titolare dello strumento di firmare il Regolamento nella revisione aggiornata a meno che questa non sia già presente.

## **6 RISERVATEZZA**

L'Organismo d'ispezione assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di verifica, sono trattate in maniera strettamente riservata a tutti i livelli della propria Organizzazione, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Accredimento, autorizzazione scritta da parte Titolare dello strumento. Tutti i

diritti del Titolare dello strumento comprese le proprietà intellettuali, sono tutelate secondo quanto disposto dal Regolamento EU 2016/679

Qualora l'Organismo d'ispezione sia obbligato per legge o autorizzata da impegni contrattuali a rilasciare informazioni riservate il Titolare dello strumento o il singolo interessato saranno (a meno che non sia proibito dalla legge) avvertiti delle informazioni che saranno fornite. Le informazioni riguardanti il Titolare dello strumento e ottenute da fonti diverse dal Titolare dello strumento stesso, saranno trattate come informazioni riservate.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di Renaldi Bilance, coinvolto nella ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito, su richiesta, al Titolare dello strumento.

Lo stesso impegno formale viene sottoscritto per garantire la mancanza di conflitto di interesse.

## **7 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI**

La Renaldi Bilance prende in considerazione tutti i reclami, ricorsi e contenziosi.

### Reclamo

Renaldi Bilance può ricevere reclami da parte dei Titolari degli Strumenti e da soggetti che, anche in maniera indiretta possono subire le conseguenze delle attività di verifica periodica (clienti dei titolari degli strumenti, ...).

I reclami possono essere presentati entro 30 giorni dall'esecuzione delle attività in forma scritta e non anonima contenente l'indicazione di un recapito da contattare per chiarimenti e risoluzione.

I Reclami descrivono in dettaglio la situazione oggetto del reclamo, nel caso alcune informazioni non siano disponibili viene contattato il reclamante per i necessari chiarimenti.

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione, Renaldi Bilance confermerà per iscritto al reclamante l'avvenuta ricezione e presa in carico del reclamo.

Tutti reclami vengono inseriti da Renaldi Bilance nel registro dei reclami ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

I reclami vengono esaminati dalla figura del Responsabile Tecnico della Renaldi Bilance che svolge le opportune indagini (interviste degli ispettori, ripetizione dei controlli, ulteriori indagini se possibili), il reclamo è analizzato da una figura indipendente. Il reclamante è costantemente aggiornato circa l'evolversi dell'analisi del reclamo.

Renaldi Bilance comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini, entro trenta giorni dalla conferma di ricevimento del reclamo. Il Responsabile Tecnico conserva le registrazioni relative a tutti i reclami.

### Ricorso:

Sono legittimati a presentare Ricorsi alla Renaldi Bilance esclusivamente i Titolari degli strumenti (o loro rappresentanti) nei confronti delle decisioni prese da Renaldi Bilance.

I ricorsi possono essere presentati entro 15 giorni dalla data di emissione del Certificato di verifica contro cui si ricorre a mezzo di lettera raccomandata A.R. o alternativamente a mezzo PEC all'indirizzo [renaldibilance@pec.it](mailto:renaldibilance@pec.it), circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi, indicando sempre un indirizzo PEC presso il quale ricevere le comunicazioni relative alla gestione del Ricorso.

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione, Renaldi Bilance confermerà a mezzo PEC all'indirizzo comunicato l'avvenuta ricezione e presa in carico del Ricorso, il ricorrente sarà costantemente aggiornato circa lo stato di avanzamento del Ricorso. Renaldi Bilance provvederà alla gestione e chiusura del ricorso entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla sua ricezione, notificandone l'esito al ricorrente all'indirizzo PEC comunicato. La presentazione e la pendenza del Ricorso non sospendono la vigenza delle decisioni prese da Renaldi Bilance. Eventuali spese per il riesame a seguito del Ricorso sono a carico del soccombente. Qualora la decisione assunta in esito al Ricorso non dovesse soddisfare il ricorrente, la stessa potrà essere impugnata in contenzioso nei confronti di Renaldi Bilance.

### Contenzioso:

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra Renaldi Bilance e la controparte in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Regolamento, è competente, esclusivamente, il Foro di Cuneo con espressa esclusione dei fori alternativi di legge.

## **8 DOVERI E DIRITTI**

Il Titolare dello strumento richiedente la verifica periodica deve:

- rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale deve essere sottoscritto per accettazione;
- onorare gli obblighi contrattuali ed i doveri ivi descritti indipendentemente dall'esito delle ispezioni;
- fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di ispezione, in particolare:
  - libretto metrologico;

- l'eventuale dichiarazione (o sua copia) rilasciata dal riparatore con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati, nel caso in cui all'atto della riparazione non fosse disponibile il libretto metrologico (rif. dall'Art. 7 c. 4 del DM 93/17).
- manuali d'uso e manutenzione;
- garantire al personale addetto alle ispezioni, ivi compresi, se del caso, al personale di ACCREDIA e a quello in addestramento o in supervisione, l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti;
- informare l'Organismo d'ispezione circa i rischi conosciuti o potenziali cui il proprio personale potrebbe incorrere durante le ispezioni in modo da consentire il rispetto delle leggi applicabili in materia sanitaria e di sicurezza;
- riprodurre i certificati di verifica solo nella loro forma integrale;
- rispettare gli obblighi imposti al Titolare dello Strumento dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 ed in particolare quelli riportati all'articolo 8;

È diritto del Titolare dello strumento fare obiezione sui nominativi degli ispettori incaricati dalla Renaldi Bilance. Nel caso sussista un conflitto di interessi, tale obiezione deve essere presentata prima dello svolgimento dell'attività d'ispezione.

Il Titolare dello strumento ha la facoltà di presentare ricorso contro una decisione dell'Organismo d'ispezione, può comunicare per iscritto eventuali reclami e può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione del servizio offerto.

In caso di smarrimento del libretto metrologico, il Titolare dello strumento deve prontamente segnalarlo alla Camera di Commercio di competenza (per il titolare dello strumento oggetto di verifica); la segnalazione di smarrimento dovrà altresì essere fatta all'Organismo d'ispezione, nel caso in cui questo abbia effettuato l'ultima verifica periodica sullo strumento in questione.

Impegni e doveri della Renaldi Bilance:

- rispettare le prescrizioni del presente regolamento;
- attenersi alle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93;
- eseguire le attività secondo la documentazione predisposta e con tecnici esterni qualificati per le attività di cui al Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 ed in conformità al disposto UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Titolare dello strumento dalle proprie attività;

- comunicare, in caso di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, ai titolari degli strumenti con contratti in essere l'impossibilità di eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

## **9 CONDIZIONI GENERALI**

L'Organismo d'ispezione emetterà fattura a fronte delle verificazioni. Il Titolare dello strumento dovrà pagare secondo quanto stabilito nei contratti con il Titolare dello strumento. Se non diversamente stipulato nell'offerta, le condizioni di pagamento sono da intendersi a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, indipendentemente dall'esito del processo di ispezione.

Per il ritardato pagamento delle fatture, Renaldi Bilance si riserva la facoltà di addebitare un interesse annuo pari al tasso di sconto incrementato del 2%, calcolato dalla data di emissione della fattura al momento dell'effettivo pagamento. Sono a carico del Titolare dello strumento tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

L'Organismo d'ispezione conserverà nei propri archivi la documentazione relativa all'attività di verifica per il periodo stabilito dalle proprie procedure mettendolo a disposizione se richiesto dall'Ente di Accreditamento e dalle disposizioni di legge vigenti.

Alla scadenza del periodo di conservazione, l'Organismo d'ispezione, a propria discrezione, trasferirà, conserverà o provvederà alla distruzione della documentazione.

Se non diversamente concordato per iscritto, il Titolare dello strumento potrà recedere dal contratto con comunicazione scritta, con un anticipo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data da cui si vuol far decorrere l'efficacia del recesso stesso.

In caso di recesso dal contratto da parte del Titolare dello strumento per ragioni diverse da quella di inadempienza dell'Organismo d'ispezione ai propri obblighi questa si riserva la facoltà insindacabile di addebitare al Titolare dello strumento una somma a titolo di penale del 10% di quella contrattualizzata, salvo l'addebito al Titolare dello strumento delle tariffe e delle spese relative alle attività svolte fino alla data di recesso.

Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo, all'Organismo d'ispezione venga impedita l'esecuzione od il completamento del servizio oggetto del contratto, il Titolare dello strumento pagherà a questa:

- a) l'ammontare delle spese effettivamente sostenute;
- b) la quota parte delle tariffe concordate, in misura proporzionale al servizio effettivamente reso;

L'Organismo d'ispezione sarà conseguentemente sollevato da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

L'Organismo d'ispezione si impegna a garantire la propria diligenza e competenza nell'esecuzione dei servizi e accetta responsabilità solamente in caso di provata negligenza o dolo.

L'Organismo d'ispezione non assume alcuna responsabilità derivante o connessa al contratto ed alla sua esecuzione, in conseguenza di dichiarazioni od omissioni del Titolare dello strumento o per il mancato rispetto di qualunque condizione convenuta ed accettata dal Titolare dello strumento stesso, espressa o implicita.

L'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte dell'Organismo d'ispezione è svolto in conformità al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it).

In particolare le valutazioni di conformità (Rapporti/certificati di verifica) rilasciati dalla Renaldi Bilance nell'ambito dello scopo di accreditamento riportano il marchio ACCREDIA.

L'uso del marchio ACCREDIA è precluso al Titolare dello strumento.

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.

.....  
Data

.....  
Timbro e firma del Titolare dello strumento

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- 4 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA;
- 7 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI;
- 8 DOVERI E DIRITTI;
- 9 CONDIZIONI GENERALI.

.....  
Data

.....  
Timbro e firma del Titolare dello strumento